



---

***REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI,  
VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI***

---



## **SOMMARIO**

- 1. OGGETTO**
- 2. FINALITÀ**
- 3. DEFINIZIONI**
- 4. MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE**
- 5. SOGGETTI BENEFICIARI**
- 6. CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI,  
VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO**
- 7. RICHIESTA E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI**
- 8. RICHIESTA E CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI**
- 9. RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO**
- 10. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI**
- 11. PROMOZIONE E DIVULGAZIONE**
- 12. RENDICONTAZIONE E CONDIVISIONE DEI RISULTATI**
- 13. CONTROLLI**
- 14. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E  
INFORMAZIONE**
- 15. NORME FINALI**



## ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 241/1990<sup>1</sup>, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni nella Pubblica Amministrazione.

## ART. 2 - FINALITA'

1. L'Ente Parco regionale della Maremma, in attuazione dei principi fissati dalla legislazione regionale di riferimento e dallo Statuto, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa.

2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, garantendo l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

## ART. 3 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **patrocinio**: l'adesione simbolica dell'Ente Parco ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando rientranti nell'attività o progetto oggetto del patrocinio stesso;
- b) **vantaggio economico**: l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di co-organizzazione, diversi dalla erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Ente Parco, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;
- c) **contributo**: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative e progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Ente Parco.

## ART. 4 - MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per le quali si applicano le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:

- a) contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti diversi di cui l'Ente Parco è socio;
- b) forme contributive che conseguono la stipula di convenzioni che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra l'Ente Parco e i soggetti convenzionati;
- c) contributi e vantaggi economici concessi ad associazioni e soggetti senza scopo di lucro, che sono riconosciuti in apposita delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, a sostegno dell'attività ordinaria e continuativa, la cui regolamentazione è, comunque, definita dal Consiglio Direttivo in sede di approvazione del progetto o della relativa convenzione;
- d) contributi, utilità economiche, agevolazioni, fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili o immobili in quanto disciplinati da disposizioni legislative o di regolamento specifiche.

## ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio:

- a) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001;
- b) le libere forme associative nonché le associazioni, le organizzazioni, gli enti e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro;
- c) altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con l'attività prevista dallo Statuto dell'Ente con particolare attenzione alle sue finalità istituzionali.

2. Per le attività, iniziative e manifestazioni sportive, il patrocinio può essere concesso a enti di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali, a società e associazioni sportive dilettantistiche, a enti di promozione sociale e Onlus. Può essere inoltre concesso a favore di altri enti pubblici o privati in caso di manifestazioni di interesse nazionale o di elevato livello spettacolare.

3. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti il cui rappresentante legale svolga funzioni di dirigente o di posizione

---

<sup>1</sup> Legge 12 agosto 1990 n. 241, art. 12, c.1 "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi".

organizzativa nell'Amministrazione o le ha svolte negli ultimi tre anni o che sia componente del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco.

4. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini.

5. Non è consentita, altresì, l'erogazione di contributi, sotto alcuna forma, che costituiscono sostegno economico nei riguardi di categorie economiche a favore dell'attività lavorativa svolta dalle categorie medesime.

#### **ART. 6 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO**

1. I contributi, i vantaggi economici e il patrocinio possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, di seguito denominati "iniziative", in relazione ai seguenti criteri:

a) non in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Ente Parco;

b) significatività del contributo espresso dall'iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione dei valori paesaggistici, ambientali, dell'immagine dell'Ente Parco e del suo territorio nonché della comunità locale;

c) assenza di lucro;

d) identificazione dei soggetti beneficiari e del numero di potenziali fruitori;

e) realizzazione nel territorio dell'Ente Parco o, se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio di competenza, le stesse devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Parco, del suo prestigio, cultura, storia e territorio;

2. In aggiunta ai criteri indicati al comma 1, il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può prevedere, annualmente o occasionalmente, ulteriori criteri di valutazione che si rendono necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento o di attività ammessi a contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. In deroga al comma 1 lettera c), l'Ente Parco può concedere il patrocinio e i vantaggi economici di cui al presente Regolamento, per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:

a) quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;

b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio dell'Ente Parco e/o rivestire caratteristica di iniziative ricorrenti, in termini annuali o di tradizione, che incontrano il favore della comunità del Parco e l'unanime condivisione, senza divisioni o rappresentazione di fazioni.

Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al comma 1.

4. I contributi possono essere concessi esclusivamente per attività senza scopo di lucro.

#### **ART. 7 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI**

1. Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio annuale di previsione.

2. E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, previo reperimento delle relative risorse, che non possono essere fatte gravare sugli stanziamenti di cui al comma 1, e per iniziative di particolare rilievo per significatività dell'apporto alla crescita e valorizzazione della comunità locale e delle finalità istitutive e statutarie, di prendere in considerazione domande di contributo presentate almeno sessanta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, laddove sussista adeguata e circostanziata motivazione da parte del soggetto richiedente. L'atto di concessione deve evidenziare, in ogni caso, il rispetto di quanto specificato al successivo comma 6.

3. Le richieste di concessione dei contributi devono essere inoltrate all'Ente Parco almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, attraverso il sistema di P.E.C., per mezzo del modello messo a disposizione nella sezione dedicata alla modulistica del sito istituzionale dell'Ente (<http://www.parco-maremma.it/modulistica/>) e devono contenere tutti gli elementi necessari alla loro istruttoria e valutazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Ente. In particolare devono essere specificati: generalità complete del richiedente (rappresentante legale), identificativo della persona giuridica rappresentata, l'importo del contributo e una descrizione dell'iniziativa, cui allegare eventuale materiale pubblicitario e/o divulgativo predisposto, che evidenzia l'aderenza alla finalità istitutive dell'Ente Parco e tutti gli altri elementi come meglio specificati nel modello stesso.

4. Il contributo è concesso con deliberazione del Consiglio Direttivo su istruttoria e proposta motivata indicati dal Consiglio stesso. La proposta deve evidenziare, in modo chiaro e argomentato:

a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;

b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.

5. In caso di richiesta di concessione di contributi superiori alla soglia di legge di €1.000, prevista dalle vigenti norme in materia di diffusione, trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, i soggetti richiedenti sono obbligati ad indicare anche i collegamenti in rete (link) relativi al progetto e/o iniziativa oggetto del contributo nonché di quello relativo al curriculum del responsabile/rappresentante legale dell'organizzazione richiedente.

6. Nel caso di concessione di contributo e di vantaggi economici per la medesima iniziativa, i limiti di cui al precedente comma sono determinati con riguardo al valore dei benefici complessivamente riconosciuti.

#### **ART. 8 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI**

1. Le domande di vantaggio economico devono essere formulate almeno sessanta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, attraverso il sistema di P.E.C., per mezzo del modello messo a disposizione nella sezione dedicata alla modulistica del sito istituzionale dell'Ente (<http://www.parco-maremma.it/modulistica/>) e devono contenere tutti gli elementi necessari alla loro istruttoria e valutazione, come meglio specificati nel modello stesso.
2. Nel caso di richiesta congiunta di vantaggio economico e contributo, si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento al precedente art. 7.
3. Il vantaggio economico è concesso con deliberazione del Consiglio Direttivo. La deliberazione deve evidenziare:
  - a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
  - b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile;
  - c) il valore del vantaggio economico concesso. Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità dell'Ente Parco, il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate.

#### **ART. 9 - RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO**

1. Le domande di solo patrocinio devono essere formulate almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, attraverso il sistema di P.E.C., per mezzo del modello messo a disposizione nella sezione dedicata alla modulistica del sito istituzionale dell'Ente (<http://www.parco-maremma.it/modulistica/>) e devono contenere tutti gli elementi necessari alla loro istruttoria e valutazione, come meglio specificati nel modello stesso.  
Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo, si applicano le modalità e i termini previsti per le richieste di contributo di cui all'art. 7.
2. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta giunta oltre lo specifico termine fissato al comma 1, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della richiesta.
3. Il patrocinio è concesso con deliberazione del Consiglio Direttivo e comunicata direttamente al richiedente da parte degli uffici amministrativi. La deliberazione deve evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed il rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento.
4. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
5. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo e/o vantaggio economico, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 7 e 8 del presente Regolamento.

#### **ART. 10 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI**

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.
2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione all'Ente Parco che si riserva di riesaminare la domanda.
3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:
  - a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
  - b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario;
  - c) qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Ente Parco lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;
  - d) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;
  - e) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità, fatta eccezione per le competizioni sportive che non prevedano la partecipazione di soggetti diversamente abili. Le condizioni di accessibilità devono essere obbligatoriamente indicate in ogni documento illustrativo dell'iniziativa e gli organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.
  - f) devono provvedere alla compilazione e alla sottoscrizione della "Dichiarazione di Responsabilità" richiesta ai fini fiscali.
4. L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

5. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni vigenti ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.

6. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

#### **ART. 11 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO**

1. I soggetti beneficiari del patrocinio, dei vantaggi economici e dei contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno dell'Amministrazione in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura "con il patrocinio dell'Ente Parco della Maremma" o "con il contributo dell'Ente Parco della Maremma".

2. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare il logo del Parco della Maremma limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità dettate dall'Amministrazione.

#### **ART. 12 – RENDICONTAZIONE E CONDIVISIONE DEI RISULTATI**

Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare un documento riepilogativo e una rendicontazione dell'iniziativa, corredati dai risultati acquisiti a seguito del progetto e/o iniziativa che ha beneficiato del contributo da parte dell'Ente Parco, qualora si tratti di contributi di importo superiore a €1.000, soglia stabilita dalla normativa vigente in materia di pubblicità, trasparenza e informazione dell'azione amministrativa, con particolare riferimento a progetti riguardanti la valutazione, il monitoraggio e lo studio in generale degli aspetti ambientali, storico-archeologico, faunistici e vegetazionali di maggior interesse dell'area protetta, in funzione dei suoi fini istituzionali.

La suddetta documentazione deve essere prodotta all'Ente Parco entro il termine di 60 giorni dalla conclusione del progetto o del termine stabilito nell'atto di concessione del contributo, in caso di diversa scadenza temporale degli stessi.

La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta l'esclusione dalla eventuale concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente regolamento per l'anno successivo. E' fatto obbligo al dirigente competente di comunicare detta circostanza al Presidente del Consiglio Direttivo, nonché ai diversi uffici dell'Ente.

#### **ART. 13 – CONTROLLI**

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda, sia nel corso dell'iniziativa.

2. Qualora il Patrocinio ed il logo dell'Ente Parco, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

#### **ART. 14 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E INFORMAZIONE**

1. Sono a carico del Dirigente competente gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

#### **ART. 15 -NORME FINALI**

1. Dalla entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni disposizione dell'Ente Parco non compatibile con la presente disciplina.